

N. R.G. 46600/2015



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Vincenzo PerozzielloPresidente Relatoredott.Guido VannicelliGiudicedott.Maria Antonietta RicciGiudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46600/2015 promossa da:

GIUSEPPE ARIANNA (C.F. RNNGPP42H11F205N), con il patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. SANZO SALVATORE

ATTORE/I

contro

LA FIUMARELLA S.R.L. (C.F. 05020510961), con il patrocinio dell'avv. LUCA CENTORE e PIER PAOLO CURRI, elettivamente domiciliato in Milano v Turati 29 presso lo studio dell'avv ALFREDO TROTTA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI


Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni - come di seguito:

pagina 1 di 5



PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da; POSTECOM 0,43 Serial #: 98684 - Firmato Da; PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da; POSTECOM 0,43 Serial #: 135407





ATTORE

in via principale:

- accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi degli artt. 2479ter, 1° comma, 2434bis e 2423, 1° comma, cod. civ., della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, mediante la quale è stato approvato il Bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2014, e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;

Giurisprudenza

- accertare e dichiarare l'îllegittimità, ai sensi dell'art. 2479ter, 1° comma, cod. civ., e dell'art. 12 dello Statuto sociale di La Fiumarella s.r.l., della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, mediante la quale è stato ap-provato il progetto per la gestione del rimessaggio e dei servizi di va-ro, alaggio, ed officina, proposto dal Presidente Gavazzeni e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 2479ter, 1° comma, cod. civ., e dell'art. 12 dello Statuto sociale di La Fiumarella s.r.l., della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, mediante la quale è stato conferito al Consiglio di Amministrazione mandato per negoziare con l'Impresa Tascini un accordo relativo alla gestione del rimessaggio e dei servizi di varo, alaggio, ed officina e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni consequente e più opportuno provvedimen-to;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 2479ter, 1° comma, cod. civ., e dell'art. 12 dello Statuto sociale di La Fiumarella s.r.l., della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, in ordine al recesso del sig. Fabio Conio ed eredi del sig. Leonardo Ales e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni conseguente e più opportuno provvedimen-to;
- accertare e dichiarare l'îllegittimità, ai sensi degli artt. 2479ter, 1° comma e 2377, 5° comma n. 3, cod. civ., della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, in ordine al recesso del sig. Fabio Conio ed eredi del sig. Leonardo Ales e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni con-seguente e più opportuno provvedimento; in subordine:
- accertare e dichiarare l'îllegittimità, ai sensi dell'art. 2479ter, 1° comma cod. civ., dell'art. 6 dello Statuto di La Fiumarella, nonché delle norme di legge in esso richiamate, della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria di La Fiumarella s.r.l. in data 11 aprile 2015, ore 10.00, in ordine al recesso del sig. Riccardo Conio ed eredi del sig. Leonardo Ales e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento.

 Con il favore delle spese e competenze del giudizio, da liqui-darsi ai sensi del D.M. 140/2012, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge.

CONVENUTA

- rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. Giuseppe Arianna nell'atto di citazione perché inammissibili e/o infondate per i motivi esposti in narrativa;
- condannare l'Avv. Arianna alla rifusione delle spese e competenze, comprensivi di IVA e CPA come di legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso competenze

pagina 2 di 5



PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9884 - Firmato Da; PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da; POSTECOM CA3 Serial#:







Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, agendo in qualità di socio della convenuta LA FIUMARELLA srl, chiede dichiararsi l'invalidità di una pluralità di delibere approvate dall'assemblea dei soci nella seduta 11.4.15 in relazione ai seguenti punti dell'odg:

- 1) Approvazione bilancio 2014;
- 2) Relazione del Presidente in merito alle tariffe applicate per i servizi di rimessaggio stagione 2015;
- 4)Relazione del Presidente in merito al rapporto con l'impresa Sergio Tascini e delibere sul recupero del credito della società nei suoi confronti:
- 5) Recesso dei soci Clara Ceci, Fabio Marinai e Riccardo Conio; delibere inerenti e conseguenti.

La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte, in via preliminare in ragione di mancata specificazione dell'interesse ad agire sotteso all'iniziativa assunta, nel merito per asserita infondatezza delle doglianze proposte.

All'esito del contraddittorio tra le parti il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di parte attrice unicamente in relazione alla delibera sub 5), osservando quanto segue.

- * In relazione alla eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire da parte dell'attore:
- il Tribunale ritiene di dover pienamente condividere le osservazioni proposte dalla difesa attorea, quali puntualmente conformi all'orientamento costantemente seguito in materia, secondo cui a fronte di una legittimazione ad agire tipicamente riconosciuta dalla legge l'interesse ad agire non deve formare oggetto di un ulteriore accertamento in concreto ai sensi dell'art 100 cpc da parte del giudice, in quanto dato per presupposto dal Legislatore al solo verificarsi delle condizioni da questi prefi ssate.
- * L'attore ha innanzitutto contestato, nell'atto di citazione, la validità delle delibere impugnate in ragione di asserite irregolarità del relativo verbale laddove non avrebbe "consentito l'identificazione dei soggetti intervenuti in assemblea e quindi di conoscere l'indirizzo della volontà da questi espressa attraverso il proprio voto", sottolineando come il menzionato verbale contenesse unicamente l'indicazione numerica dei votanti a favore, contro o astenuti in relazione a ciascuna deliberazione.

L'assunto risulta

/ falso per quanto relativo alla identificazione dei soci intervenuti, giacchè il verbale reca in allegato l'elenco nominativo dei soci con la materiale sottoscrizione degli intervenuti (sul punto l'attore ha peraltro preso atto della relativa produzione di ctp e non ha insistito nella contestazione in parola);

/ irrilevante ai sensi dell''art 2377 comma 5° n 3) cc con riferimento alla indicazione solo numerica dei risultati del voto, atteso che nella specie non risulta in alcun modo in contestazione né la conformità l vero delle risultanze del voto né la piena legittimazione dell'odierno attore all'impugnazione quale socio che aveva in concreto espresso voto contrario sulla delibera (anche su questo punto peraltro l'attore non è più tornato nelle proprie memorie a seguito del deposito dell'allegato al verbale di cui al capo precedente).

pagina 3 di 5









*In relazione alla delibera sub 1)

In sede di atto di citazione l''attore ha lamentato una asserita falsità della nota integrativa del bilancio 2014 laddove si faceva riferimento ad contratto stipulato con l'impresa Tascini considerandolo efficace al tempo di redazione del bilancio laddove all'epoca questo avrebbe invece cessato di produrre i suoi effetti per il mancato rispetto di un obbligo di rilascio di fideiussione gravante sull'affittuario, secondo inadempimento in tesi atto ad integrare una "condizione risolutiva negativa" del relativo contratto.

In simili termini l'assunto risulta manifestamente infondato in fatto giacchè (come immediatamente evidenziato da controparte) il contratto stipulato, in ipotesi di mancato rilascio della fideiussione, non prevedeva affatto una automatica risoluzione ma piuttosto "il diritto di risolvere il contratto" in capo all'affittante, diritto di cui nella specie la società, in persona dei suoi amministratori, ha ritenuto di non avvalersi, preferendo piuttosto la diversa strada di rinegoziare le condizioni contrattuali (v capo 4 dell'odg) — secondo profili eventualmente suscettibili di contestazione sotto il profilo gestorio ma evidentemente del tutto irrilevanti in tema di veridicità del bilancio e conseguente validità della relativa delibera di approvazione.

In sede di memoria conclusionale, in relazione alla medesima vicenda, l'attore ha quindi proposto ulteriori motivi di contestazione relativi in questo caso a: omessa informazione ai soci circa il mancato rilascio della fideiussione; omessa svalutazione dell'importo del credito vantato nei confronti dell'impresa Tascini, in tesi necessitato dallo stato dei rapporti tra le parti quale emergente dallo stessa relazione di cui al punto 4 dell'odg: sul punto il Collegio ritiene di doversi limitare a rilevare la manifesta tardività delle contestazioni in oggetto, quali proposte per la prima volta in sede di memoria conclusionale, radicalmente diverse – e aggiuntive – rispetto a quelle che hanno formato oggetto di rituale contraddittori o tra le parti.

* In relazione al punto 2) dell'odg.

Per questa parte, a prescindere dal fondamento o meno delle doglianze proposte dall'attore in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, il Collegio ritiene di dover prendere atto del fatto (immediatamente evidenziato dalla convenuta) che la contestata relazione non risulta affatto posta in votazione e che nessuna delibera può ritenersi intervenuta al riguardo (sul punto il verbale si limita a dare atto dell'intervento nella discussione di alcuni soci che avevano ritenuto di manifestare il proprio apprezzamento per la gestione dell'organo amministrativo — secondo formulazione letterale inequivocabilmente diversa da quella utilizzata in relazione a tutti gli altri punti dell'odg effettivamente sottoposti al voto dell'assemblea).

* In relazione al punto 4) dell'odg

Per questa parte l'attore lamenta che l'avviso di convocazione inviato ai soci si limitava a prevedere una relazione sul rapporto con l'impresa Tascini e "iniziative per il recupero del credito" laddove sarebbe stata poi indebitamente posta in votazione una più ampia proposta di ridefinizione dei relativi rapporti contrattuali, con aserita violazione del dirittoi di preventiva informazione dei soci.

A parere del Collegio si tratta di contestazione manifestamente pretestuosa atteso che l'avviso di convocazione poneva bene al centro dell'attenzione di tutti gli interessati l'emergenza di una situazione problematica in ordine ai rapporti con l'impresa menzionata ovviamente lasciando alla relazione prevista in assemblea l'esame analitico dei relativi profili: al riguardo sarebbe certamente certamente da escludere la pretesa a vedere esposti o anche solo riassunti i termini della successiva

pagina 4 di 5









relazione già nell'avviso di convocazione, laddove eventuali novità rilevanti emerse in relazione avrebbero semmai potuto giustificare (pur sempre nei limiti di buona fede nella esecuzione del contratto sociale) una richiesta di rinvio della discussione sul punto, ma nessuna richiesta in tal senso risulta dal verbale assembleare.

* In relazione al punto 5) dell'odg

Per questa parte fondatamente l'attore contesta che la delibera

- i)è intervenuta (anche) sulla posizione di soggetti non indicati nell'odg (gli "eredi Ales"), dunque con palese discrepanza rispetto al contenuto dell'avviso di convocazione ricevuto dal socio;
- ii)ha espresso consenso su una iniziativa in realtà contraria alla disciplina statutaria che non prevede affatto la possibilità di recesso ad nutum dei soci
- (al riguardo il Collegio ritiene di dover pienamente condividere le osservazioni in diritto proposte dalla difesa attorea in ordine alla impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all'art 2285 comma 1° cc (v pagg 16-17 della memoria conclusionale).

Tale giudizio, di carattere evidentemente pregiudiziale, deve reputarsi pienamente assorbente delle ulteriori contestazioni sollevate dall'attore in ordine alla medesima delibera.

Alla stregua delle considerazioni così proposte il Collegio ritiene pertanto che la domanda dell'attore vada accolta unicamente in relazione alla delibera di cui al punto 5 dell'odg.

La reciproca soccombenza parziale delle parti fa apparire equa una integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- *annulla la delibera assunta dalla assemblea dei soci della società La FIUMARELLA srl in data 11.4.15 in ordine al punto 5 dell'odg
- *rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- *dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano 6.10.16

Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello

pagina 5 di 5



